

Abstract dell'intervento

di Andrea Maltoni

“La natura giuridica delle attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie delle amministrazioni locali” – “Forme di gestione delle attività di riscossione dei tributi locali ex art. 52 d.lgs n. 446/97”

Al fine di stabilire quali regole sono applicabili nell'affidamento delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali sia tributarie che extratributarie, occorre preliminarmente verificare se esse abbiano rilevanza economica ovvero siano sussumibili tra le attività che, in uno Stato membro partecipino, in via diretta e specifica all'esercizio delle potestà pubbliche e, conseguentemente, costituiscano un'eccezione alla libertà di stabilimento ex art. 51 TFUE.

Nell'ipotesi che tali attività possano essere inquadrare tra le attività a rilevanza economica occorre poi verificare se siano qualificabili come servizi di interesse economico generale.

Con riguardo all'ordinamento interno, deve inoltre essere determinata la natura giuridica di dette attività, segnatamente, deve essere stabilito se le stesse siano riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali ovvero a quella delle funzioni pubbliche. Allorché si propenda per l'inquadramento nella seconda categoria indicata, occorre altresì chiedersi se le stesse attività possano costituire oggetto di pluri-qualificazione.

Una volta chiarite le questioni inerenti alla qualificazione sul piano giuridico di dette attività, potranno individuarsi le regole applicabili nell'affidamento delle stesse. In particolare, occorre prendere in esame l'ipotesi che dette attività siano affidate a c.d. società *in house*.

Si consideri che all'art. 7, comma 2 lett. gg-ter) D.L. n. 70/2011, conv. dalla l. n. 106/2011, si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate.

Peraltro, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali potrà avvenire o in forma diretta da parte dei Comuni o mediante società a capitale interamente pubblico sulla base dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. Quest'ultima previsione sembra delineare una preferenza del legislatore per la gestione mediante società a partecipazione interamente pubblica.

Occorre poi tener conto che, a norma dell'art. 14, comma 32 D.L. n. 78/2010 conv. dalla l. n. 122/2010, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire nuove società, ed entro il 31.12.2012 debbono mettere in liquidazione o comunque cedere le partecipazioni detenute in società laddove non soddisfino una delle condizioni fissate dalla stessa norma, a meno che in dette società, i Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti detengano una partecipazione paritaria ovvero una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

Nella nuova prospettiva indicata, occorre, infine, porsi la questione se i Comuni, anche associandosi tra loro, possano costituire società per l'accertamento e la riscossione delle entrate, tributarie e patrimoniali oppure possano costituire società c.d. strumentali alle quali affidare oltre che i servizi strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali delle amministrazioni locali e regionali anche dette attività di accertamento e riscossione.

Da ultimo, occorre anche esaminare la sentenza del 4 agosto 2011 n. 17 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.